



TRIBUNALE DI TRANI

Sezione Unica Civile

Decreto ex art.473 bis.15 c.p.c.

Il Giudice,
letti gli atti,

rilevato che con ricorso ex art.473 bis.47 e .15 c.p.c., [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Dimundo, ha chiesto l'emissione di provvedimento urgente di divieto dell'espatrio del figlio minore, [REDACTED] (Cod. Fisc.: [REDACTED]), con autorizzazione alla Questura di Trani di custodire il passaporto del minore, rappresentando il timore che la madre, di cittadinanza russa possa portare e trattenere con sé il figlio in Russia contro la volontà del padre, motivo per il quale ha già chiesto e ottenuto dalla Questura di Trani il ritiro del passaporto e del documento d'identità valido per l'espatrio del minore;

rilevato che il ricorrente ha depositato a fondamento dell'istanza email e ricerche effettuate tramite il web dalla madre al fine di carpire informazioni per l'asilo in cui eventualmente iscrivere il minore a Dobrograd o in merito ai documenti necessari per acquisire la cittadinanza russa;

rilevato che, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 190/1985, la tutela cautelare ha assunto un ruolo essenziale nella prospettiva dell'effettività della tutela giurisdizionale, avendo la Consulta affermato che *“le quante volte il diritto assistito da fumus boni iuris è minacciato da pregiudizio imminente e irreparabile provocato dalla cadenza dei tempi necessari per farlo valere in via ordinaria, spetta al giudice il potere di emanare i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”*, trovando tale statuizione fondamento nell'attuazione del principio in forza del quale *“la durata del processo non deve andare a danno dell'attore”* (sentenza Corte Cost. n. 253/1994); principi parimenti affermati dalle Corti sovranazionali (cfr. Corte di Giustizia, Causa C. 213/89 sentenza 19 giugno 1990);

ritenuto che nel caso di specie appare sussistente il rischio di verifica di un pregiudizio irreparabile, quale la sottrazione internazionale, cui non potrebbe facilmente porsi rimedio tramite condotte riparative posteriori, potendo il trascorrere del tempo, necessario ad attuare un ordine di rimpatrio, incidere irrimediabilmente sul corretto sviluppo del minore, compromettendone in modo potenzialmente irreversibile la crescita;

rilevato che l'art.473bis.15 c.p.c. consente al giudice in caso di pregiudizio imminente e irreparabile di adottare un decreto provvisoriamente esecutivo contenente i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli, fissando con il medesimo decreto entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, modifica e revoca, e ciò in quanto l'instaurazione del contraddittorio differito assicura la necessaria tutela dei diritti di difesa delle parti;

considerato che, dalla documentazione in atti, e ferma ogni ulteriore valutazione da compiere nel pieno contraddittorio delle parti all'esito della udienza, emerge la necessità che il minore permanga nel luogo di residenza abituale fissato dai genitori in Trani, luogo in cui lo stesso risulta risiedere (cfr. certificato di stato di famiglia in atti);

rilevato che la condotta della madre, come documentata dal ricorrente, e la sua nazionalità (straniera), può costituire concreto rischio di espatrio del minore senza il necessario consenso del padre, non potendosi escludere che la resistente abbia adito il Tribunale per ottenere nuovamente nella propria disponibilità documento del minore valido per l'espatrio e/o il passaporto, allo stato ritirati dalla questura;

ritenuto che nel bilanciamento di interessi tra la temporanea limitazione della possibilità per il figlio minore di recarsi all'estero e il rischio di un possibile trasferimento del minore in altro paese, senza il consenso del padre, con violazione del principio della bi genitorialità e difficoltà, sempre connesse, all'esecuzione di ordini di rimpatrio di minori, occorre dare prevalenza al mantenimento della residenza abituale del figlio in Trani e ciò anche al fine di compiere gli eventuali accertamenti necessari per disporre all'esito della prima udienza di comparizione le migliori condizioni di affidamento;

considerato che il divieto di espatrio appare misura sufficiente al fine di evitare che il minore possa essere trasferito all'estero;

rilevato che il contraddittorio tra le parti sarà assicurato all'udienza del **24.4.2024**;

P.Q.M.

in via provvisoria ed urgente, dispone il divieto di espatrio del minore [REDACTED] (Cod. Fisc.: [REDACTED]), figlio di [REDACTED] e [REDACTED] tutti residenti in [REDACTED], via [REDACTED];

delega la Questura di Trani per l'attuazione del presente provvedimento con ritiro dei documenti validi per l'espatrio del minore, con espresso incarico di comunicazione del provvedimento alla Polizia di Frontiera per l'inserimento del divieto di espatrio nelle liste di frontiera;

dispone che parte ricorrente notifichi il presente provvedimento alla resistente entro il **19.4.2024**, autorizzando la resistente alla costituzione entro il **24.4.2024**;

dispone la comparizione delle parti all'udienza del **24.4.2024**.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito al Pubblico Ministero, al ricorrente e alla Questura di Trani segnalando l'urgenza.

Trani, 18.4.2024

Il Giudice

Dott.ssa Emanuela Gallo